



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

Al Giudice per le indagini preliminari
-SEDE-

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

(artt. 408 e ss c.p.p.)

Il Pubblico Ministero,

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. in data 06/05/2015 nei confronti di:

A) SCHMIDHEINY Stephan Ernst, in atti generalizzato, in relazione ai seguenti reati:

artt 81 e 589 c.p. commessi a Rubiera (RE) dal 27/06/1980 al 06/12/1984 - decesso nelle date sotto indicate

B) GIANNITRAPANI LUIGI, in atti generalizzato, in relazione ai seguenti reati:

artt 81 e 589 c.p. commessi a Rubiera (RE) dal 04/09/1980 al 30/11/1983 - decesso nelle date sotto indicate

- 1) BALEANI ULDERICO, nato a Ancona il 15/03/1938, deceduto a Ancona il 18/07/1985
- 2) BALLANTI IGNAZIO, nato a Bologna il 03/01/1934, deceduto a Bologna il 01/03/1998
- 3) BARACCHI ELVISIO, nato a Carpi (MO) il 03/07/1919, deceduto a Reggio Emilia il 27/08/1988
- 4) BARRASSO PRISCO, nato a Mirabella Eclano (AV) il 27/09/1928, deceduto a Correggio (RE) il 20/05/2001
- 5) BERRUTI ALBERTO, nato a Casale Monferrato (AL) il 05/10/1922, deceduto a Casale Monferrato (AL) il 10/12/1991
- 6) BERTANI GAETANO, nato a Reggio Emilia il 12/09/1912, deceduto a Campogalliano (MO) il 03/02/2001
- 7) BONAZZA LUCIANO, nato a Comacchio (FE) il 29/05/1933, deceduto a Albinea (RE) il 20/10/2013
- 8) BONINI GIAELE nata a San Martino in Rio (RE) il 15/04/1937 e deceduta a Scandiano (RE) il 21/01/2014.
- 9) CALLOTTI VASCO, nato a Montevarchi (AR) il 04/07/1925, deceduto a Montevarchi (AR) il 26/03/1997
- 10) CASALI BATTISTA, nato a Toano (RE) il 18/09/1934, deceduto a Fabbrico (RE) il



23/08/1993

11) CASALI NINO, nato a Toano (RE) il 06/02/1925, deceduto a Toano (RE) il 26/07/1992

12) CASCIANI LIDO, nato a Castel del Piano (GR) il 06/01/1926, deceduto a Reggio Emilia il 04/08/1996

13) CASTAGNETTI AUGUSTO, nato a Bibbiano (RE) il 08/09/1931, deceduto a Cavriago (RE) il 05/01/1993

14) CERVI ORIELLA nata a San Martino in Rio (RE) il 03/06/1935, deceduta a Scandiano (RE) il 18/05/2006

15) CERVI PIERINO, nato a San Martino in Rio (RE) il 29/06/1938, deceduto a Reggio Emilia il 17/05/2000

16) CHIAROTTI GIACOBBE nato a Fanano (MO) il 02/03/1927, deceduto a Fanano (MO) il 25/04/1990

17) CORRADINI NELLO nato a Correggio (RE) il 23/09/1936 deceduto a Scandiano il 24/08/2005

18) CORRADINI ROMANO, nato a Correggio (RE) il 26/05/1939, deceduto a Scandiano il 02/03/1992

19) CORSI FRANCO nato a Rubiera il 29/10/1939, deceduto a Rubiera (RE) il 04/04/2007,

20) COSTANTINI VIRGILIO nato a Ferentillo (TR) il 30/11/1939, deceduto a Scandiano il 23/09/1999,

21) COTTAFAVA DORANDO nato a Reggio Emilia il 02/05/1930, deceduto a Scandiano il 17/11/2007

22) COTTAFAVA GIOVANNI, nato a Reggio Emilia il 31/05/1924, deceduto a Reggio Emilia il 05/08/2002

23) COTTAFAVA VITTORIO nato il 11/12/1926, deceduto a Rubiera (RE) in data 18/04/1999,

24) DE PALMA GIUSEPPE, nato a Foggia il 27/03/1939, deceduto a Foggia il 25/12/1987

25) DI FEBBO MARIO, nato a Civita Castellana (VT) il 09/09/1941, deceduto a Rubiera (RE) il 23/07/2005

26) FERRI NERINO, nato a Scandiano (RE) il 30/04/1935, deceduto a Scandiano (RE) il 24/03/1993

27) GAMBARELLI ROMANO, nato a Baiso (RE) il 28/10/1935, deceduto a Modena il 06/09/1999

28) GIANNARELLI PIETRO, nato a Fivizzano (MS) il 30/06/1930, deceduto a Rubiera (RE) il 29/10/1997

29) GIOVANARDI VALTER nato a Ciano D'Enza (RE) il 14/03/1930, deceduto a Scandiano (RE) il 08/10/2007

30) GOZZI FRANCO, nato a Modena il 19/04/1941, residente deceduto a Modena il 11/10/1994

31) IOTTI DANILO, nato a Rio Saliceto (RE) il 01/03/1914, deceduto a Correggio il 26/03/1988

32) LAPI RINA nato a Saludecio (FC) il 22/09/1923, deceduta a Rimini il 09/11/1998

33) LEVONI FAUSTO, nato a Modena il 10/01/1926, deceduto a Reggio Emilia il 11/10/1991



- 34) LODDI NICOLÒ, nato a Bultei (SS) il 26/03/1927, deceduto a Sassari il 06/05/1997
- 35) LORENZINI LEDA, nata a Gonzaga (MN) il 05/10/1931, deceduta a Vignola (MO) il 19/03/1992
- 36) MANZINI PIETRO, nato a Castellarano (RE) il 11/07/1928, deceduto a Formigine (MO) il 11/03/1991
- 37) MARLANI GUERRINO, nato a Rio Saliceto (RE) il 13/09/1917, deceduto a Reggio Emilia il 06/01/1988
- 38) MORANDI MARIO nato il 04/03/1921, deceduto a Scandiano (RE) il 08/05/2005,
- 39) MORELLINI VALTER, nato a Correggio (RE) il 08/12/1921, deceduto a Correggio (RE) il 29/10/1990
- 40) MORINI BRUNO nato a Rubiera (RE) il 03/08/1941 deceduto a Scandiano il 20/12/2009,
- 41) MURAZZO ALCIDE nato a Palata (CB) il 26/09/1947, deceduto a Palata (CB) il 27/12/2005
- 42) PIRANI CESARE, nato a Ferrara il 13/02/1917, deceduto a Bologna il 06/06/2002
- 43) PRODI ENRICO, nato a Baiso (RE) il 30/03/1928, deceduto a Correggio (RE) il 08/11/1997
- 44) RICCÒ FRANCO, nato a Rubiera (RE) il 21/06/1921, deceduto a Formigine (MO) il 17/08/1986
- 45) RINALDI FRANCO, nato a Reggio Emilia il 09/08/1938, deceduto a Rubiera (RE) il 11/01/1993
- 46) RINALDI LODOVICO, nato a Albinea (RE) il 07/05/1916, deceduto a Rubiera (RE) il 31/03/1999
- 47) SABATTINI PRIMO, nato a Rio Saliceto (RE) il 11/10/1931, deceduto a Rubiera (RE) il 24/02/1993
- 48) SEGHI MARINO nato a Fanano il 27/03/1933 a in, deceduto a Pavullo nel Frignano (MO) il 16/02/2000,
- 49) VALENTINI UMBERTO, nato a Albinea (RE) il 07/06/1929, deceduto a Reggio Emilia il 02/07/1991
- 50) VARINI ENEA, nato a San Martino in Rio (RE) il 24/03/1910, deceduto a Reggio Emilia il 18/06/1986
- 51) VECCHI DUENDO, nato a Carpi (MO) il 11/04/1921, deceduto a Reggio Emilia il 18/03/1986
- 52) ZAMBONINI ARTURO, nato a Villa Minozzo (RE) il 13/03/1920, deceduto a Scandiano (RE) il 09/02/1979

RITENUTO QUANTO SEGUE:

il presente procedimento penale trae origine dall'atto di denuncia presentato dal Comune di Rubiera nei confronti dell'indagato SCHMIDHEINY Stephan Ernst in relazione ai decessi legati allo stabilimento della ICAR s.p.a., successivamente divenuta Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a., con sede a Rubiera.

Successivamente, nel corso dell'attività di indagine, perveniva per competenza territoriale, come disposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, il procedimento



penale n. 20898/2007 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino (iscritto al n. 1579/2017 R.G.N.R., riunito al presente procedimento) che vedeva imputato per i reati di cui all'art. 589 c.p. lo stesso SCHMIDHEINY Stephan Ernst, in relazione ai decessi delle persone offese COTTAFAVA DORANDO e BONINI GIAELE.

Nell'ambito di tale procedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino sono confluiti gli atti del procedimento penale n. 24265/2004 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino per i reati di cui agli artt. 434-449 e 437 c.p., consistenti, tra l'altro, in numerose consulenze tecniche su altrettanto numerosi temi (a titolo di esempio, sulle cause dei decessi; sull'individuazione dei soggetti responsabili nella ETERNIT AG con sede in Svizzera a Niederurnen nel periodo dal 1953 al 1991; sull'associabilità della mortalità dei lavoratori degli stabilimenti italiani della Eternit s.p.a. alla esposizione ad amianto; sullo sviluppo delle conoscenze nella comunità scientifica circa la pericolosità dell'impiego dell'amianto per i lavoratori esposti e sulla presenza sul mercato di tecnologie diverse da quelle impiegate nei vari periodi nelle lavorazioni di manufatti in fibrocemento).

LE VICENDE DELLA ETERNIT S.P.A.

Grazie alle relazioni di consulenza tecnica in atti (in particolare quella del Consulente Tecnico dott. Sandro Aceto sulla società svizzera Eternit AG, quella dei Consulenti Tecnici Rivella e Fizzotti sulla Eternit s.p.a., quella del Consulente Tecnico Prof. Andrea Perini sull'influenza su di essa delle società svizzere), è stato possibile ricostruire la storia della Eternit s.p.a.

In particolare, la Eternit Pietra Artificiale s.a. nasce a Genova nel 1906, fondata da Adolfo Mazza che aveva acquistato per l'Italia il brevetto sulla lega amianto-cemento dall'inventore Ludwig Hatschek. Il primo stabilimento aveva sede a Casale Monferrato. Successivamente, negli anni '30 si espanse aprendo un secondo stabilimento a Casale Monferrato ed un altro a Bagnoli, quartiere di Napoli.

Nel verbale del consiglio di amministrazione del 11/09/1951 della Eternit Pietra Artificiale s.a. si riferiva di trattative in corso con Gruppi Esteri interessati nell'industria del cemento amianto. In Europa quattro famiglie imprenditoriali si affermarono nel settore della fabbricazione di manufatti in eternit ed erano la famiglia Hatschek del fondatore austriaco, la famiglia dello svizzero Schmidheiny Ernst senior, la famiglia del belga Alfonse Emsens e la famiglia del francese Joseph Cuvelier (questi ultimi avevano fondato insieme la società Eternit francese).

Il brevetto Eternit per la Svizzera era stato acquistato dalla società Schweizerischen Eternitwerke AG. Nel 1920 Schmidheiny Ernst senior, unitamente a Bär Jean, acquistò tutte le azioni della Schweizerischen Eternitwerke AG. Nel 1923 fu fondata la Eternit AG, società controllata dalla stessa Schweizerischen Eternitwerke, alla quale la Schweizerischen Eternitwerke AG conferì lo stabilimento di Niederurnen. Quindi, la Schweizerischen Eternitwerke AG cambiò denominazione in Amiantus AG.

Il consiglio di amministrazione della Eternit Pietra Artificiale s.a. convocava l'assemblea straordinaria che si teneva il 05/03/1952 per avviare le pratiche necessarie per dare esecuzione ad un aumento di capitale e, ad aumento di capitale avvenuto, il 18/04/1952 l'assemblea dei soci eleggeva il nuovo consiglio di amministrazione nelle persone di Mazza Adolfo (presidente e amministratore delegato), Coardi di Carpenetto Paolo (genero di Mazza), Banelli Giovanni, Massone Adolfo e Faina Carlo, già in precedenza nel cda,



Schmidheiny Ernst (della famiglia Schmidheiny), Fourmanoit Robert (amministratore delegato, riconducibile alla famiglia Emsens), Colombo Rinaldo (proprietario del 50% di Amiantifera di Balangero), Cuvelier Guy (della famiglia Cuvelier), Emsens André e Emsens Jean (entrambi della famiglia Emsens).

Tra le due guerre, le famiglie Mazza, Schmidheiny, Emsens e Cuvelier erano entrate a far parte di una società Svizzera denominata SAIAC s.a., utilizzata al fine di manipolare il prezzo dell'amianto grezzo e dei manufatti edilizi in amianto-cemento (un vero e proprio cartello tra società produttrici di amianto-cemento in Europa).

La nomina di Fourmanoit ad amministratore delegato segna idealmente il momento in cui Mazza (morto quattro anni dopo, nel 1956) ha iniziato a condividere il potere esecutivo della Eternit s.p.a. con il "Gruppo Estero" e in particolare con la famiglia Emsens.

In particolare, nel consiglio di amministrazione del 11/12/1970, si dava atto delle dimissioni del consigliere Giuseppina Mazza, figlia del fondatore e vedova di Coardi di Carpenetto Paolo. Il suo posto era assegnato a Graf Max, in precedenza sindaco della società, esponente del gruppo svizzero.

Dal 1972 il gruppo belga degli Emsens era sostituito alla guida della Eternit s.p.a. dal gruppo svizzero della famiglia Schmidheiny.

Dai documenti acquisiti dal Consulente Tecnico Rivella (vd. all. A-196/A209 della relazione del 2009), dal 1972 al 1975 fanno parte del Gruppo Svizzero intestatario del 23% delle azioni della Eternit s.p.a., la Amiantus AG, la Amindus AG (poi denominata Amindus Holding AG) e Unione delle Banche Svizzere (la più grande banca svizzera di cui Schmidheiny Ernst junior è stato vicepresidente e di cui SCHMIDHEINY Stephan Ernst è stato consigliere di c.d.a. dal 1978).

Le agitazioni sindacali di quegli anni colpivano duramente Eternit s.p.a. che, in contemporanea, anche a causa della contrazione della domanda per i prodotti della Eternit s.p.a., veniva a trovarsi in una crisi finanziaria profondissima.

In occasione della rielezione del consiglio di amministrazione, il 27/04/1972, non si ricandidava Schmidheiny Max. La famiglia Mazza vendeva l'intera quota residua del 26% del capitale di Eternit s.p.a. al gruppo svizzero e al gruppo belga in parti uguali.

Il 26/10/1972 si teneva a Bruxelles una riunione fondamentale per il destino di Eternit s.p.a. tra Vinck Karel Clement, che rappresenta il gruppo belga della famiglia Emsens, e Graf Max, che è il dirigente di fiducia dei fratelli Max e Ernst Junior Schmidheiny. Dalla lettura del verbale emerge che la gestione della Eternit s.p.a. fino a quella data era stata affidata al gruppo belga che intendeva passare il testimone al gruppo svizzero.

In data 24/04/1974 era deliberato dall'assemblea straordinaria di Eternit s.p.a. un aumento del capitale sociale sottoscritto dalle società degli Schmidheiny in misura maggiore di quelle degli Emsens cosicché, per la prima volta, il gruppo svizzero si trovava a possedere una quota di capitale sociale maggiore di quella del gruppo belga.

Successivamente, il gruppo belga non sottoscrisse più gli aumenti di capitale cosicché la sua quota del capitale sociale si ridusse progressivamente, fino ad arrivare al 4,18% nel momento del fallimento il 04/06/1986.

In particolare, dai documenti acquisiti dal Consulente Tecnico Rivella (vd. all. A-196/A209



della relazione del 2009), quanto al capitale sociale della Eternit s.p.a. risulta che dal 1976, scomparire tra gli azionisti la Amiantus AG e compaiono due nuove società, la Androsa AG con sede a Glarus e la Cementeria di Merone s.p.a.

Dal 1977 scompaiono l'U.B.S. e la Cementeria di Merone s.p.a. e compaiono due nuove società, la Anstalt Lateca e la Amicim International Anstalt entrambe con sede a Vaduz.

Questo assetto rimane invariato gli anni successivi mentre dal 1980 compare anche la Tilati Società Finanziere AG sempre di Vaduz.

A fine 1980, la ICAR s.p.a. acquista azioni della Eternit s.p.a. in cambio dello stabilimento di Rubiera cosicché sui aggiunge agli azionisti della stessa Eternit. Le sei società azioniste rimangono invariate sino al 1983.

Tra il luglio 1984 e l'agosto 1984 le azioni intestate alle società Amindus Holding AG, Androsa AG, Anstalt Lateca, Amicim International Anstalt e Tilati Società Finanziere AG vengono trasferite alla Eternit AG di Niederurnen, mentre la ICAR s.p.a. conserva le proprie.

L'ingresso del gruppo svizzero nel capitale della Eternit s.p.a. è coinciso con l'inserimento di un nuovo vicepresidente, Graf Max, e di un nuovo amministratore delegato, Vinck Karel Clement, facente parte della Società belga Compagnie Financiere Eternit ma scelto per la carica da Schmidheiny Max.

SCHMIDHEINY Stephan Ernst è stato nominato amministratore di Amiantus AG il 18/09/1974.

In data 16/01/1975 SCHMIDHEINY Stephan Ernst entrò a far parte del consiglio di amministrazione della Eternit AG, divenendone vicepresidente nel gennaio 1979 e presidente nel luglio 1981.

Il 05/02/1975 l'amministratore delegato belga Vinck venne affiancato da GIANNITRAPANI Luigi, assunto il 14/03/1974 quale direttore generale di Eternit s.p.a. che, dal 21/03/1975, dopo il rientro di Vinck in Belgio, divenne l'unico amministratore delegato.

Grazie alle "iniezioni" di denaro della famiglia Schmidheiny la società evitò il fallimento e tornò ad avere bilanci con utili.

Il 16/12/1980 con effetti giuridici dal 30/12/1980 Eternit s.p.a. conferiva i suoi stabilimenti a quattro società di cui la stessa Eternit controllava la totalità del capitale, vale a dire la Industria Eternit Casale Monferrato s.p.a. (stabilimenti di Casale Monferrato e di Cavagnolo), la Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a. (stabilimento di Rubiera), la Industria Eternit Napoli s.p.a. (stabilimento di Bagnoli) e la Eternit Siciliana s.p.a. (stabilimento di Siracusa, località Targia).

A partire dal gennaio 1981, Eternit s.p.a. si trasformò in una holding che non possedeva più direttamente gli stabilimenti di produzione ma le azioni di quattro società operative

In data 23/11/1984 Eternit s.p.a. presentò al Tribunale di Genova richiesta di amministrazione controllata (poi concessa) anche a nome delle quattro società operative controllate.

In sintesi, secondo il Consulente Tecnico Rivella, la responsabilità in concreto della gestione della Eternit s.p.a. va rinvenuta nei vertici delle società estere che la controllavano rappresentati in parte da manager – che attuavano le decisioni strategiche assunte dai loro mandanti - e in parte dai veri proprietari - che assumevano le decisioni strategiche, ne



controllavano l'esecuzione e, in alcuni casi, assumevano le decisioni operative.

Pur non avendo gli Schmidheiny assunto più personalmente alcuna carica nel consiglio di amministrazione della Eternit s.p.a., la società può considerarsi una vera e propria controllata del gruppo svizzero riconducibile alla famiglia Schmidheiny. Emergono prove specifiche dell'ingerenza della casa madre svizzera nelle scelte della società italiana relative ai finanziamenti da ottenere, agli investimenti in macchinari ed impianti da effettuare, alla politica sindacale, alla politica di gestione del rischio amianto.

Tali conclusioni derivano innanzitutto dalla documentazione rinvenuta e costituita da lettere scambiate tra GIANNITRAPANI Luigi e SCHMIDHEINY Stephan Ernst, il cui principale argomento risultano essere i problemi della sicurezza del lavoro e specificamente della nocività dell'amianto (vd. a pag. A-76 GIANNITRAPANI tiene informato SCHMIDHEINY Stephan Ernst sui progressi del progetto di sostituzione dell'amianto - "Progetto NT"- con lettera datata 10/12/1980; pag. A-219 GIANNITRAPANI spedisce in copia a SCHMIDHEINY una lettera indirizzata a ROBOCK Klaus sull'organizzazione del comitato di tutela ambientale all'interno di Eternit S.p.a. con lettera datata 06/12/1976; pag. A-224 GIANNITRAPANI scrive a SCHMIDHEINY il programma della quarta conferenza internazionale sull'amianto programmata a Torino tra il 24 ed il 29 settembre 1979 con lettera datata 17/03/1977).

Inoltre, dalle sommarie informazioni testimoniali rese in data 12/05/2004 da Mittelholzer Leogard, ex amministratore delegato di Eternit S.p.a., è emerso che nel 1976 Schmidheiny Max passò la responsabilità manageriale al figlio SCHMIDHEINY Stephan Ernst, il quale diventò "il numero uno di tutto il gruppo". Con l'arrivo di SCHMIDHEINY Stephan Ernst l'assetto delle società del gruppo era il seguente: la Amiantus divenne capogruppo e controllava la Eternit AG con sede a Niederurnen (Svizzera), la quale a sua volta controllava tutte le società Eternit italiane.

Secondo Mittelholzer erano sempre Schmidheiny Max (prima) e SCHMIDHEINY Stephan Ernst (poi) ad avere il controllo sugli stabilimenti italiani attraverso gli amministratori delegati di Eternit s.p.a.

Nell'interrogatorio reso in data 10/01/2005, GIANNITRAPANI Luigi, anch'egli ex amministratore delegato di Eternit s.p.a., ha riferito, con riguardo all'influenza della casa madre svizzera sulla società Eternit italiana, che i rapporti con il gruppo svizzero riguardavano in particolare l'acquisto dell'amianto, le nuove tecnologie e la parte tecnica impiantistica e progettuale.

Nella sentenza n. 7/99 del Pretore di Chivasso a carico dell'imputato Mattalia Adriano, direttore generale della Eternit s.p.a. dal marzo del 1973 all'aprile 1979, emerge che questi, nel corso delle indagini preliminari, aveva dichiarato che, mentre gli investimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro di importo limitato erano decisi dal direttore della stabilimento o dai direttori generali, quelli di importi particolarmente elevati imponevano di interessare la casa madre.

Dalle sommarie informazioni testimoniali rese da Benitti Silvano Vincenzo, ingegnere assunto dalla Eternit s.p.a. nel 1975, è emerso che le decisioni inerenti l'organizzazione complessiva della Eternit erano prese in Svizzera anche con riguardo agli stabilimenti italiani. Lo stesso, infatti, redigeva rapporti mensili di carattere tecnico, contenenti l'elenco dei materiali impiegati, i prodotti finali, le giacenze di magazzino, i costi, il personale, la qualità dei prodotti, e rapporti di carattere economico-finanziario che trasmetteva rispettivamente ad

Aminatus AG e ad Amindus AG.

L'interlocutore operativo era la Amiantus AG, anche se la Amindus AG rappresentava la proprietà ed era titolare delle decisioni strategiche.

In esito a questi rapporti, le società Amiantus e Amindus facevano pervenire richieste di variazioni per il ciclo successivo.

In sintesi, ciascuno stabilimento era tenuto a seguire delle direttive provenienti dal gruppo svizzero anche per quanto riguarda le modalità di utilizzo dell'amianto.

Le dichiarazioni rese da Benitti hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione prodotta dal curatore del Fallimento della Eternit s.p.a. consistente in lettere che lo stabilimento di Casale Monferrato inviava alla Amiantus Centre di Niederurnen, talvolta in copia alla Amindus s.a. di Nyon, per comunicare il tipo di miscela impiegato per produrre il materiale eternit, il risultato delle prove condotte ecc. (vd. all. da A-83, da A-108, da A-139, da A-146, da A-157 della relazione del 2009).

Nel verbale di sommarie informazioni testimoniali rese in data 11/01/2005 da Giribaldi Giuliana, addetta alla segreteria generale della Eternit s.p.a., la stessa ha riferito che il riferimento del gruppo svizzero era rappresentato da Graf Max che, a sua volta, si riferiva alla famiglia Schmidheiny.

Nel verbale di sommarie informazioni testimoniali rese in data 08/06/2006 Bracco Marina, ex dipendente, ha confermato che Graf era l'uomo di fiducia del gruppo svizzero e sopra di lui gerarchicamente vi era soltanto la famiglia Schmidheiny.

LO STABILIMENTO DI RUBIERA

Lo stabilimento di Rubiera, sito in via Emilia Ovest 56, apparteneva inizialmente alla ICAR s.p.a., società costituita il 21/09/1960.

Dalla costituzione per il triennio 1960/1962 amministratore unico era Beltrami Enzo, sostituito in data 03/09/1962 da Pignagnoli Romano. In data 27/11/1962 era istituito un consiglio di amministrazione, presieduto per il triennio 1963/1965 da Revello Michele, sostituito in data 26/02/1966 per il triennio 1966/1968 da Marchetti Franco, riconfermato anche per i trienni 1969/1971 e 1972/1974.

In data 01/07/1974 era nominato presidente del consiglio di amministrazione Re Leone, sostituito in data 31/12/1976 da Fantuzzi Arnaldo.

In una data imprecisata tra il 1960 ed il 1979 il Gruppo Svizzero della famiglia Schmidheiny acquistava la ICAR s.p.a.

In data 29/01/1979, a seguito delle dimissioni dalla carica di Fantuzzi Arnaldo, Thoeni Hans, manager della famiglia Schmidheiny, era nominato presidente del consiglio di amministrazione della ICAR.

In data 27/06/1980 lo stabilimento era conferito da ICAR s.p.a. a Eternit s.p.a. in cambio di azioni di nuova emissione.

In data 04/09/1980 era nominato il nuovo consiglio di amministrazione con presidente GIANNITRAPANI Luigi.

Il 30/10/1980 con effetto dal 01/11/1980 Eternit s.p.a. conferiva lo stabilimento alla Nuova



ICAR s.p.a., società partecipata al 100% da Eternit s.p.a.

Il 01/01/1983 la ragione sociale viene modificata in Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a. (contestualmente ritrasferendone la sede sociale a Genova).

In data 29/04/1983 era riconfermato presidente del consiglio di amministrazione per il triennio 1983/1985 GIANNITRAPANI Luigi, in realtà dimessosi in data 30/11/1983, sostituito da Tavella Giuseppe, anch'egli dimessosi in data 02/05/1984, sostituito da Mittelholzer Leo (confermato anche in data 07/05/1985).

Come detto, la Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a. entra in amministrazione controllata il 06/12/1984, dopo avere presentato richiesta il 23/11/1984.

A differenza delle altre società del gruppo, però, il fallimento di Eternit s.p.a. (era intervenuta sentenza di fallimento il 04/06/1986) vende la società alla S.F.I.P.I. - Società Finanziaria Partecipazioni Industriali s.r.l. in data 02/11/1986.

Dello stabilimento di Rubiera in particolare la relazione dei Consulenti Tecnici Francesco Grassi e Elena Fizzotti ricostruisce la sua evoluzione, dando una rappresentazione grafica della struttura e dei reparti.

IL RUOLO DEGLI IMPUTATI SCHMIDHEINY STEPHAN ERNST E GIANNITRAPANI LUIGI NELLA ICAR/NUOVA ICAR/INDUSTRIE ETERNIT S.P.A.

Come detto lo stabilimento di Rubiera è stato conferito a Eternit s.p.a. in data 27/06/1980.

Il 30/10/1980 la Eternit s.p.a. conferì lo stabilimento alla Nuova ICAR s.p.a. (società partecipata al 100% da Eternit s.p.a.) e in data 01/01/1983 la ragione sociale venne mutata in Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a.

GIANNITRAPANI, già amministratore delegato di Eternit s.p.a. dal 1974, divenne presidente del consiglio di amministrazione della Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a. dal 04/09/1980 al 30/11/1983.

La Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a. entra in amministrazione controllata il 06/12/1984, dopo avere presentato richiesta il 23/11/1984.

La responsabilità dell'indagato SCHMIDHEINY va dunque circoscritta al periodo dal 27/06/1980 al 06/12/1984, mentre quella dell'indagato GIANNITRAPANI al periodo dal 04/09/1980 al 30/11/1983.

Questo ultimo aspetto differenzia la posizione dello stabilimento di Rubiera rispetto a quelli di Casale Monferrato (VC), Cavagnolo (TO) e Bagnoli a Napoli.

Come detto, SCHMIDHEINY Stephan Ernst ha assunto l'incarico operativo formale in Eternit AG a partire dal gennaio 1975. Tuttavia, secondo gli accertamenti svolti e, in particolare, dalla documentazione esaminata dal Consulente Tecnico dott. Paolo Rivella, l'indagato risulta avere operato concretamente, e proprio nel campo della politica nei confronti dell'amianto anche in precedenza, ingerendosi direttamente in Eternit s.p.a.

Lo stabilimento di Casale Monferrato costituisce il primo insediamento produttivo di Eternit Spa, fin dalla costituzione del 1906 - quando ancora la società si chiamava Eternit Pietra Artificiale Società Anonima. Lo stabilimento di Casale è stato gestito dal gruppo svizzero



ric conducibile alla famiglia Schmidheiny dal 13/12/1972 sino alla dichiarazione di fallimento di Industria Eternit Casale Monferrato s.p.a. del 04/06/1986.

Anche lo stabilimento di Bagnoli fa parte della componente "storica" di Eternit s.p.a., essendo menzionato in un verbale del consiglio di amministrazione di Eternit s.p.a. del 1949 (vd. relazione Consulente Tecnico Paolo Rivella del 2009).

Lo stabilimento di Cavagnolo era gestito dalla S.A.C.A. Cemento Amianto s.p.a., una società con sede a Genova concorrente della Eternit s.p.a., fino al 1953 quando (in data che non è stato possibile verificare) quest'ultima acquistava l'intero pacchetto azionario della prima.

In pratica, gli stabilimenti furono sempre gestiti centralmente dagli uffici di Genova della Eternit s.p.a., diversamente da quello di Rubiera che invece è entrato nella sfera di gestione dell'indagato SCHMIDHEINY soltanto nel 1980.

LA CONDOTTA DI ESPOSIZIONE AD AMIANTO ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO DI RUBIERA

Dalla documentazione redatta dai tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro/Servizio di Medicina Preventiva (verbali del Servizio e relazioni tecniche, faldone relativo al p.p.n. 3462/2016 R.G.N.R.) e dalle sommarie informazioni testimoniali acquisite dagli ex dipendenti della ICAR/Nuova ICAR/Industrie Eternit s.p.a. è emerso come sussistessero molteplici criticità riguardanti la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Nel sopralluogo effettuato in data 11/11/1982 i tecnici riscontrarono che al sistema di carico della tramoggia, dove venivano rotti i sacchi, c'era un sistema manuale di recupero dei sacchi. I lavoratori dovevano sbattere i sacchi che avevano contenuto l'amianto con conseguente sviluppo di polvere nell'ambiente di lavoro. In sintesi, i sacchi contenenti l'amianto venivano tagliati e "sbattuti" aumentando quindi la diffusione della polvere.

All'interno degli ambienti di lavoro vi erano situazioni di concentrazioni di fibre molto alte laddove il sacco contenente l'amianto secco veniva tagliato e caricato in una tramoggia.

Di conseguenza, il Servizio aveva dato disposizione affinché la società limitasse lo sviluppo e la diffusione della polvere in questo tipo di attività di caricamento manuale dei sacchi.

La criticità evidenziata dai tecnici circa le modalità di manipolazione dei sacchi contenenti l'amianto sono state sottolineate anche dal Consulente Tecnico dott. Ferdinando Luberto. Il Consulente Tecnico, infatti, ha evidenziato che nei primi anni di produzione i sacchi contenevano amianto non compresso, erano in iuta e vi era una dispersione notevole di fibre. Successivamente, fu ottenuto un miglioramento adottando i sacchi in carta e la compressione del materiale all'interno. Solo verso la fine degli anni '80 furono infine adottati sacchi in materiale plastico (vd. pag. 4 della relazione del 2005).

Nel 1984 i sacchi erano ancora quelli di carta come emerge dal verbale dell'incontro tra Consiglio di Fabbrica Eternit e associazioni sindacali in data 23/10/1984 (vd. verbale manoscritto dell'incontro tra Consiglio di Fabbrica e associazioni sindacali del 23/10/1984).

In ogni caso, l'apertura dei sacchi e l'alimentazione delle molazze tramite tramoggia, o delle vasche di miscelazione quando non era necessaria la molazzatura, era manuale e comportava una elevata dispersione di fibre (vd. pag. 4 della relazione del 2005 del dott. Luberto).

Nel verbale relativo all'ispezione del 11/11/1982, veniva quindi stigmatizzato il sistema

manuale di recupero sacchi.

Nonostante le prescrizioni del Servizio, ancora nel febbraio 1983 non era stata assunta alcuna determinazione al riguardo (vd. verbale relativo al sopralluogo 11/11/1982 e appunti manoscritti apposti in sede di verifica il 14/02/1983; vd. in particolare verbale udienza 25/02/2016 del p.p.n. 5769/2007 R.G.N.R. Procura di Reggio Emilia a carico di GIANNITRAPANI, faldone 6 del p.p.n. 1579/2017 R.G.N.R. riunito al presente).

Un miglioramento efficace a tale problema di dispersione delle fibre di amianto è stato posto in essere soltanto anni dopo (tra il 1985 e il 1987), dapprima con un sistema di recupero automatico dei sacchi vuoti, che quindi non necessitavano più di essere "sbattuti", e successivamente mediante installazione di macchine romp sacco, con macinazione dei sacchi stessi e immissione diretta nell'impasto (vd. pag. 4 ss. della relazione del 2005 del dott. Luberto).

Tale circostanza è confermata dal tecnico del Servizio P.S.A.L. Meglioli, che all'udienza del 25/02/2016 (nell'ambito del p.p.n. 5769/2007 R.G.N.R. Procura di Reggio Emilia) ha precisato che "(...) successivamente fu adottato un sistema tipo una pressa per recuperare questi sacchi e quindi non c'era più bisogno di sbatterli per il recupero e quindi venivano messi insieme accatastati e pressati e questo è stato un primo intervento. (...) Successivamente, a distanza mi sembra di un paio d'anni, fu adottato un sistema invece automatico di taglio, di rottura dei sacchi, nel senso che non c'era più bisogno di tagliarli manualmente ma venivano automaticamente portati e tagliati vicino alla tramoggia, diciamo così, alle molazze e quindi addirittura veniva macinato anche lo stesso sacco, non c'era bisogno di recuperarlo (...) È un sistema di recupero dei sacchi (...) che pressava automaticamente questi sacchi che contenevano amianto e quindi non c'era più bisogno di fare lo sbattimento manuale come avveniva prima – no? - e quindi faceva delle balle pressate e poi venivano diciamo, non so, recuperate, non so in che modo. Successivamente invece ci fu un sistema addirittura più automatizzato che prevedeva che anche il taglio non avveniva più manualmente e quindi il sacco arrivava automaticamente sotto questa macchina che tagliava e veniva macinato anche..., andava anche il sacco dentro alla molazza e quindi non c'era più bisogno di fare questa attività di recupero manuale con aumento della polverosità insomma e il sistema era aspirato ovviamente." (vd. verbale stenotipico, faldone 6 del p.p.n. 1579/2017 R.G.N.R. riunito al presente).

Anche il tecnico Magnani ha confermato l'installazione del sistema automatico di taglio dei sacchi a partire dal 1986-1987 : "(...) avevamo nel tempo seguito la situazione, abbiamo cercato comunque di far migliorare quelle che erano le condizioni igienico sanitarie, soprattutto per chiedere dell'impiantistica che fosse a ciclo chiuso (...) che voleva dire arrivare fino al sistema che poi è stato installato nel 1986, negli anni 1986-1987, la straccia sacchi, che quindi in automatico uno prendeva un sacco, lo metteva su e si ...inc. (la straccia sacchi nel 1986) non c'era, non c'era. Non c'era perché veniva fatto il carico ancora a livello manuale all'interno..., sotto una cappa aspirante ma era fatto ancora manualmente" (vd. verbale stenotipico dell'udienza del 25/02/2016).

Altro aspetto problematico rilevato dal personale del Servizio nello stabilimento riguardava le pulizie in particolare al reparto di caricamento dell'amianto.

Infatti, già nel 1982, nel corso dell'ispezione, il personale tecnico aveva riscontrato come la pulizia dei locali venisse fatta ancora con le scope (vd. verbale di ispezione datato



11/11/1982 e appunti manoscritti apposti in sede di verifica il 14/02/1983, faldone relativo al p.p.n. 3462/2016 R.G.N.R.; vd. verbale udienza 25/02/2016 del p.p.n. 5769/2007 R.G.N.R. Procura di Reggio Emilia a carico di GIANNITRAPANI, faldone 6 del p.p.n. 1579/2017 R.G.N.R. riunito al presente).

Ancora nel corso dell'ispezione eseguita il 9 e 10 dicembre 1985 (vd. verbale 10/05/1986) veniva riscontrato l'utilizzo di scope nel reparto di caricamento dell'amianto, con conseguente prescrizione di effettuare le pulizie dei locali mediante l'uso di aspiratori.

Ulteriore profilo di criticità riscontrato presso lo stabilimento di Rubiera riguarda la mancata predisposizione di armadietti separati per l'abbigliamento di lavoro e quello privato.

Corradini Giorgio, ex dipendente, ha riferito che anche gli operai che lavoravano nella "olandese" non avevano alcun particolare indumento protettivo ("vestiti normali come tutti gli altri, braghe e giacchetta") e riponevano gli abiti personali nello stesso armadietto nel quale erano custoditi i vestiti da lavoro. Addirittura chi abitava vicino al luogo di lavoro portava a casa gli indumenti da lavoro (vd. pag. 22 ss. verbale stenotipico dell'udienza del 02/07/2015 del p.p.n. 5769/2007 R.G.N.R. Procura di Reggio Emilia a carico di GIANNITRAPANI, faldone 6 del p.p.n. 1579/2017 R.G.N.R. riunito al presente).

Va al riguardo rilevato che nel verbale di ispezione effettuata il 11/11/1982 veniva prescritto di mettere a disposizione di ciascun lavoratore impiegato al caricamento manuale dell'amianto indumenti da lavoro individuali. Veniva inoltre prescritto di fornire armadietti separati per gli indumenti da lavoro e quelli privati e che i primi rimanessero nei luoghi di lavoro per essere lavati a cura della società.

Il dipendente Corradini ha, invece, riferito che gli abiti da lavoro venivano lavati dai lavoratori presso le proprie abitazioni fino a quando soltanto nel 1984 la società incaricò dell'incombente una lavanderia e predispose gli armadietti doppi (vd. verbale stenotipico dell'udienza del 02/07/2015 del p.p.n. 5769/2007 R.G.N.R. Procura di Reggio Emilia, faldone 6 del p.p.n. 1579/2017 R.G.N.R. riunito al presente).

Tale circostanza è stata confermata dal tecnico Meglioli che ha eseguito l'ispezione in data 11/11/1982 e nel febbraio del 1983 ha eseguito un ulteriore sopralluogo al fine di verificare l'adempimento delle prescrizioni da parte della società (vd. verbale udienza 25/02/2016 del p.p.n. 5769/2007 R.G.N.R. Procura di Reggio Emilia a carico di GIANNITRAPANI, faldone relativo al p.p.n. 3462/2016 R.G.N.R.).

Soltanto nel 1983 la società provvedeva a installare gli armadietti separati, non invece alla pulizia degli indumenti che pertanto ancora venivano lavati dai lavoratori presso le proprie abitazioni (vd. verbale relativo al sopralluogo 11/11/1982 e appunti manoscritti apposti in sede di verifica il 14/02/1983, faldone relativo al p.p.n. 3462/2016 R.G.N.R.).

Con riguardo all'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione, Bonacini Leda, ex dipendente, ha riferito che le mascherine, pur messe in qualche modo a disposizione dei lavoratori non venivano utilizzate perché davano fastidio e nessuno obbligava i lavoratori a metterle o controllava che venissero utilizzate (vd. verbale stenotipico dell'udienza del 02/07/2015 del p.p.n. 5769/2007 R.G.N.R. Procura di Reggio Emilia, faldone 6 del p.p.n. 1579/2017 R.G.N.R. riunito al presente).

Le medesime considerazioni sono riportate nel verbale di sommarie informazioni testimoniali di Cottafava Dorando, il quale aveva riferito che le mascherine non venivano usate dai



lavoratori perché "davano un po' fastidio" e, d'altra parte, nessuno dei dirigenti o dei preposti li obbligava a portarle (vd. verbale s.i.t. in all. 3 dell'all. 15 alla informativa 01/02/2016 del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro nel faldone p.p.n. 3462/2015 R.G.N.R.).

I rischi per la salute connessi all'attività svolta ed alla correlativa esposizione all'amianto e la conseguente importanza di adottare alcune cautele individuali non sono stati minimamente evidenziati ai lavoratori.

Ciò viene evidenziato anche da Bonacini Leda che con riguardo alle mascherine ha riferito che all'interno dello stabilimento nessuno ammoniva i lavoratori circa la necessità del loro utilizzo (vd. verbale stenotipico dell'udienza del 02/07/2015 del p.p.n. 5769/2007 R.G.N.R. Procura di Reggio Emilia, faldone 6 del p.p.n. 1579/2017 R.G.N.R. riunito al presente).

D'altra parte la modalità con cui veniva svolto il lavoro ancora negli anni dal 1980 al 1983 (ma anche successivamente), in violazione delle prescrizioni rilasciate dal Servizio (in particolare, al caricamento dell'amianto, ove lavorava la persona offesa), documenta la totale assenza nei lavoratori di consapevolezza circa la concreta pericolosità della esposizione all'amianto.

Dalle relazioni dei Consulenti Tecnici dottori Emanuele Lauria, Luca Mingozzi ed Angelo Salerno del 2005, del 2007 e del 2009 emerge che, con riferimento allo stabilimento di Rubiera, le informazioni risultano particolarmente scarse.

Emerge, in particolare, che lo stabilimento di Rubiera ha iniziato la sua attività nel 1961. Vi si producevano lastre e, in minore misura, pezzi speciali per l'edilizia ma non tubi in cemento amianto o in pvc. Una relazione I.N.A.I.L. del 1979 certifica, per il cemento amianto, il medesimo ciclo lavorativo degli altri stabilimenti fin qui esaminati. Non vi era separazione tra i vari reparti produttivi, eccezion fatta per quello di verniciatura. Si è fatto uso sia di crisotilo sia di crocidolite. L'impiego dell'amianto blu risulta certo sulla base di documenti del Consorzio intercomunale per i Servizi Sanitari di Reggio Emilia e comuni limitrofi (1975), della Provincia di Reggio Emilia (1976), da riscontri analitici su campioni finalizzati alla certificazione di restituibilità ai sensi del d.m. 06/09/1994 (1995), a seguito delle attività di bonifica cui è stato sottoposto lo stabilimento dopo la dismissione dell'attività. Non si ha notizia dell'anno in cui è stato dismesso l'impiego della crocidolite ma se ne deve dare per certo l'impiego almeno a tutto il 1976.

Le prime informazioni in materia di igiene del lavoro, riferite dall'Organo di Vigilanza, risalgono al 1982. Si constata in tale sede l'inadeguatezza del sistema di recupero sacchi ed è disposta la messa a disposizione di indumenti da lavoro, il cui lavaggio deve essere effettuato a cura dell'azienda, e di armadietti per gli abiti, a doppio scomparto, per gli addetti al carico manuale dell'amianto ed al taglio lastre.

Altre osservazioni vengono mosse a seguito di un accesso in stabilimento condotto dal medesimo Organo di Vigilanza nel dicembre 1985; è prescritto di effettuare la pulizia con sistemi aspiranti (in sostituzione delle scope) e di provvedere all'installazione di guarnizioni in gomma sugli sportellini di controllo delle coclee, nonché alla sostituzione delle cerniere degli sportellini medesimi.

Sui controlli sanitari, l'insieme degli atti consente di affermare che questi venivano eseguiti fin dai primi anni '70, sebbene, sulla base della documentazione esaminata non sia possibile stabilire se venisse rispettata, rigorosamente, la prevista periodicità annuale.



È il Dipartimento di Igiene Ambientale della Provincia di Reggio Emilia a fornire il primo dato strumentale sull'entità della concentrazione di fibre nell'ambiente di lavoro. I valori di concentrazione determinati all'epoca (1971) sono iperboliche, atteso che è documentato un valore massimo per campionamenti personali pari a 210 ff/cc.

Il successivo controllo strumentale risale al giugno 1976. Constatato un miglioramento delle condizioni igieniche rispetto a quelle del 1971, la situazione permane ancora "drammatica", considerato che si registrano valori di concentrazione massima pari a 9,5 ff/cc per campionamenti ambientali.

Le successive indagini strumentali eseguite nel periodo 1979/1991, forniscono valori di concentrazioni di gran lunga inferiori, il che denota che nel corso degli anni sono stati adottati provvedimenti che hanno sicuramente migliorato le condizioni igieniche degli ambienti di lavoro.

Già nel 1973, il Servizio di Medicina del Lavoro dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia riferiva di avere riscontro in circa il 30% dei 99 dipendenti sottoposti a visita medica di carenze nella capacità respiratoria. Di questi, il 60% presentava insufficienza di tipo ostruttivo, tanto che l'estensore del documento sosteneva fosse sussistente un rapporto causa/effetto tra le condizioni ambientali e lo stato di salute dei lavoratori.

Vi è inoltre certezza che ogni lavoratore provvedesse personalmente alla pulizia del posto di lavoro verosimilmente una volta a settimana (non è emerso, invece, con quale frequenza), secondo le dichiarazioni rese degli ex dipendenti sentiti a sommarie informazioni testimoniali.

Per le grandi superfici vi era la disponibilità di una motoscopa acquistata soltanto nel 1986. L'impiego di scope e pale era stigmatizzato dall'Organo di Vigilanza nel verbale del 1986.

Gli ex dipendenti della stabilimento, assunti a sommarie informazioni testimoniali nel 2006, non hanno manifestato uniformità di opinioni in punto di informazione, che certamente non è stata sistematica.

L'Organo di Vigilanza nel 1982 certificava l'inadeguatezza del sistema di recupero dei sacchi di amianto al caricamento, affidato ad una ditta esterna di facchinaggio.

Gli ambienti più polverosi dalle sommarie informazioni testimoniali assunte presso gli ex dipendenti risultavano essere quelli del reparto materie prime, ove si lavorava a secco. Peraltro, non vi era separazione fisica tra i vari ambienti produttivi, con conseguenziale indebita esposizione di lavoratori estranei a determinate operazioni.

Si ha certezza dell'impiego di amianto blu fino al 1976.

Gli impianti di aspirazione sono stati collocati alla fine anni '70. L'inadeguatezza e, verosimilmente, l'assenza di sistemi di risanamento ambientale sono avallate dai rilievi ambientali del 1971 e del 1976. Le concentrazioni di fibre per centimetro cubico certificate dalla Sezione Igiene e Sanità dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, soprattutto nel 1971, proietta un'immagine di ambienti altamente polverosi.

I mezzi personali di protezione erano forniti, a far data dai primi anni '80, a poche figure professionali operanti alle taglierine e agli addetti alla manutenzione che facevano anche uso di utensili ad elevato impatto meccanico.

I Consulenti Tecnici concludono che, sulla base della documentazione esaminata, appaiono disattese le disposizioni del d.P.R. n. 303/56, attinenti alla informazione sui rischio specifico e

di conseguenza sui modi di prevenire i danni derivanti dall'esposizione all'asbesto (art. 4 lettera b), all'obbligo non solo di fornire mezzi personali protezione, ma anche di disporre ed esigerne l'uso (art. 4 lettere c, d), alla pulizia dei locali di lavoro con mezzi tali da evitare il sollevamento delle polveri (art. 15), all'obbligo di effettuare lavorazioni pericolose in luoghi separati al fine di contenere il numero degli esposti, ovvero di evitare di esporre "senza necessita" lavoratori addetti ad altre lavorazioni (art 19), agli obblighi, tutti, derivanti dall'art. 21 di difesa contro le polveri.

Dalla documentazione esaminata, inoltre, i Consulenti Tecnici hanno evidenziato come, a far data dal 1981, i dipendenti dello stabilimento di Rubiera siano stati sottoposti, con una certa regolarità, a controlli sanitari presso una struttura pubblica, concludendo che, sulla base delle informazioni disponibili, non sia possibile affermare che vi siano state carenze nei controlli sullo stato di salute dei lavoratori dello stabilimento ICAR/Eternit di Rubiera da parte della direzione di stabilimento dopo il 1973.

Dalla relazione del Consulente Tecnico dott. Luberto del 2005 emerge conferma circa le condizioni dello stabilimento di Rubiera della ICAR s.p.a., che ha iniziato l'attività produttiva nel 1961 mantenendo immutata la tipologia produttiva anche quando nell'ottobre 1980 è transitato al gruppo Eternit, producendo lastre in cemento-amianto. Ha utilizzato crocidolite a una percentuale del 30% dal 1961 al 1977. Da allora ha utilizzato esclusivamente crisotilo. Effettuava attività di molazzatura a cielo aperto dall'inizio dell'attività produttiva al 1979 circa.

L'AMIANTO

Dalle relazioni dei numerosi Consulenti Tecnici depositate agli atti del procedimento n. 24265/2004 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Torino (tra le altre la relazione dei Consulenti Tecnici Francesco Carnevale e Chellini del 2005) possono trarsi le seguenti brevi considerazioni.

Per quanto riguarda la legislazione italiana, della pericolosità per la salute dell'esposizione alle polveri di amianto già si faceva cenno nel r.d. n. 442/1909 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli.

L'asbestosi, malattia da inalazione di amianto, è stata inserita nell'elenco delle malattie professionali dalla l. n. 455/1943.

Inoltre, con disposizione di carattere generale, l'art. 21 del d.P.R. n. 303/1956 dispone che "nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro".

Il problema della efficacia morbigena delle polveri di amianto e della esposizione produttiva delle patologie tumorali venne posto in luce in sede comunitaria agli inizi degli anni ottanta. A partire dalla direttiva CEE n. 477 del 19/09/1983 la lavorazione dell'amianto è stata, infatti, oggetto di interventi dapprima limitativi poi inibitori.

Nelle considerazioni premesse a tale direttiva già si dava atto della nocività dell'amianto e si rilevava che erano numerose le situazioni di lavoro in cui tale agente nocivo era presente, pur ammettendosi che le conoscenze scientifiche dell'epoca non consentivano di stabilire il livello al di sotto del quale non vi fossero più rischi per la salute.

Per dare attuazione alla direttiva n. 477 e alle altre concernenti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, in esecuzione della delega di cui alla l. n. 212/1990, venne emanato il d.lgs. n. 277/1991, il quale all'art. 31 fissava valori-limite di esposizione alla polvere di amianto.

Con la l. n. 257/1992 vennero infine dettate le "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

Già in precedenza, con ordinanza in data 26/06/1986, il Ministero della Sanità aveva abolito l'impiego della crocidolite, con alcune eccezioni.

La legislazione italiana, quindi, non ha mai previsto, fino al 1991, valori di riferimento (TLV) per le fibre di amianto aerodisperse, come del resto per altri agenti inquinanti.

Dalla relazione del Consulente Tecnico Dott. Stefano Silvestri emerge che l'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni, nella seconda metà degli anni '70, fece un tentativo di introdurli e produsse un documento edito a cura di un Comitato Tecnico organizzato su richiesta specifica del Ministero del Lavoro. I lavori del Comitato vennero raccolti in un documento e furono pubblicati su *Securitas*, la rivista periodica dell'ENPI in data 23/10/1978. Il limite proposto per l'amianto era quello di 2 ff/cc, analogo a quello americano dell'epoca, per la crocidolite il limite era posto a 0,2. Il limite doveva intendersi come ponderato nelle 8 ore di lavoro. L'asbesto viene inserito nel gruppo B che riguarda gli agenti cancerogeni per l'uomo per i quali vengono indicati dei valori limite (vd. relazione di consulenza tecnica del 2010).

Pertanto, i valori indicati sono sempre stati considerati soltanto come indici di base per il controllo dei rischi professionali, non certo come linea di demarcazione tra condizioni sicure e condizioni pericolose: il rispetto degli stessi non poteva comunque esimere dalla sorveglianza medico-biologica dei lavoratori esposti.

Infatti, i valori limite non possono essere concepiti come soglia a partire dalla quale sorge per i destinatari dei precetti l'obbligo prevenzionale perché ciò implicherebbe la rinuncia a coprire una certa quantità di rischi ed una certa fascia di soggetti ipersensibili o ipersuscettibili all'azione di quel determinato agente nocivo. I valori limite vanno, invece, intesi come semplici soglie di allarme, il cui superamento deve portare all'avvio di un'ulteriore e complementare attività di prevenzione, fermo il dovere di attuare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente realizzabili per eliminare o ridurre al minimo i rischi, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (sul punto, vd. Cass. Pen., Sez. IV, 05/10/1999 n. 3567/2000, in motivazione; Sez. IV, 10/06/2010 n. 38991, in motivazione; Sez. IV, 24/05/2012 n. 33311, in motivazione).

Pertanto, anche ove il valore soglia non fosse stato raggiunto, il datore di lavoro non avrebbe potuto dirsi esonerato da ogni ulteriore possibile attività di prevenzione, proprio perché il limite in parola costituiva solo una mera soglia d'allarme.

I dati storici sugli effetti per la salute conseguenti all'esposizione ad amianto sono documentati in una nota monografia degli anni '70 di Selikoff e Lee "Asbestos and diseases". Secondo Selikoff e Lee (1978), i primi casi di fibrosi polmonare da amianto furono descritti all'inizio del 1900. I primi tumori della pleura furono descritti da E. Wagner nel 1870, ma soltanto nel 1908 venne coniato da Adami il termine mesotelioma. In Italia il problema degli effetti per la salute dovuti ad esposizione ad amianto era noto fin dagli inizi del '900.

Nel 1964 si svolse la conferenza New York Academy of Sciences sugli effetti biologici



dell'amianto i cui atti furono pubblicati nel 1965. Nella relazione presentata dal Prof. Enrico Vigliani a tale congresso (Vigliani *et alii* 1965) si riferisce che gli effetti patologici dovuti all'inalazione di fibre di amianto furono osservati per la prima volta nel 1908.

Nella citata conferenza di New York del 1964 le relazioni presentate rappresentavano i risultati di studi su larga scala di casi di asbestosi, di neoplasie del polmone, di mesoteliomi della pleura e del peritoneo e di altri tumori associati all'esposizione ad asbesto e, più in generale, i risultati dell'incidenza di queste patologie in popolazioni esposte professionalmente o per ambiente ad asbesto.

Nel caso concreto, peraltro, la copiosa documentazione acquisita (in particolare le missive scambiate allegate alle relazioni del Consulente Tecnico Paolo Rivella) dimostra senza alcun dubbio come gli indagati avessero perfetta conoscenza della nocività dell'amianto.

LE CAUSE DEL DECESSO DELLE PERSONE OFFESE

Molte delle persone offese hanno lavorato presso lo stabilimento di Rubiera, soprattutto durante la gestione ICAR s.p.a. ma taluni anche in parte durante quella riconducibile alla Eternit s.p.a., e risultano decedute a causa di neoplasie polmonari.

Con riguardo al tumore del polmone, il Consulente Tecnico Francesco Carnevale del 2010 ha osservato che è stata molto contrastata l'ipotesi che esistesse un'associazione diretta tra esposizione ad amianto e tumore del polmone.

Appare più condivisa l'ipotesi secondo la quale non ci sarebbe un eccesso di rischio di tumore polmonare per esposizioni a basse dosi e per brevi esposizioni professionali ad amianto; una conclusione più ragionevole, sostenuta anche da alcuni organismi internazionali, porta ad ipotizzare l'esistenza di una dose soglia, al di sotto della quale l'effetto non si manifesterebbe.

In conseguenza di ciò si può anche ammettere che il tumore del polmone possa manifestarsi in assenza di asbestosi radiologicamente o istologicamente evidenziabile ma solo quando il rapporto causale venga avvalorato da una buona congruità relativamente alla durata ed intensità dell'esposizione ad amianto e al periodo di latenza.

Secondo alcuni autori dovrebbero essere evidenziati sempre meno tumori del polmone attribuibili all'esposizione ad amianto e ciò in relazione alla latenza media di questo tumore, decisamente più breve di quella del mesotelioma, ed in relazione al fatto che generalmente più basse rispetto al passato debbono essere state le dosi di fibre inalate dai lavoratori esposti a partire dagli anni '80 del Novecento.

BALEANI ULDERICO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 01/01/1983 al 31/12/1983. È deceduto il 18/07/1985 per neoplasia polmonare con metastasi cerebrali.

BALLANTI IGNAZIO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 01/01/1983 al 30/12/1987. È deceduto il 01/03/1998 per carcinoma polmonare destro.

BARACCHI ELVISIO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 07/09/1967 al 30/07/1979 in qualità di addetto alla preparazione dell'impasto. È deceduto il 27/08/1988 per cancro polmonare. La cartella clinica riporta che era fortissimo fumatore da molti anni e una diagnosi di neoplasia polmonare con metastasi vertebrali.

BERRUTI ALBERTO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 01/11/1967 al 31/05/1974 come impiegato. È deceduto per neoplasia polmonare sinistra il 10/12/1991.



Dalla cartella clinica risulta che fosse un fumatore e che avesse smesso 4/5 anni prima del decesso.

CASALI NINO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 14/11/1962 al 09/02/1963 e dal 08/11/1963 al 31/10/1964. È deceduto il 26/07/1992 per carcinoma polmonare.

CASCIANI LIDO ha lavorato presso lo stabilimento Rubiera dal 18/08/1970 al 31/12/1984 dapprima come addetto al reparto materie prime e successivamente come ventosista. È deceduto il 04/08/1996 per neoplasia maligna bronchiale. Viene riportato nelle cartelle cliniche che era un buon fumatore.

CASTAGNETTI AUGUSTO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 01/03/1969 al 30/09/1975. In precedenza aveva lavorato dal 02/03/1965 al 31/01/1969 presso la Cemental di Correggio. È deceduto il 05/01/1993 per microcitoma polmonare. Dalla documentazione clinica risulta che fumava 20-25 sigarette al giorno.

DE PALMA GIUSEPPE ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 03/09/1984 al 19/09/1984. È deceduto il 25/12/1987 per carcinoma polmonare.

FERRI NERINO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 01/04/1965 al 31/12/1968. È deceduto il 24/03/1993 per neoplasia broncopolmonare.

GIANNARELLI PIETRO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 06/02/1963 al 30/06/1978. In precedenza aveva lavorato dal 08/03/1955 al 14/10/1960 presso la Cemental di Correggio. È deceduto il 29/10/1997 per microcitoma polmonare. Dalla documentazione clinica risulta che era fumatore fino a 16 anni prima del decesso.

IOTTI DANILO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 23/06/1965 al 16/08/1967 con la mansione di posatore. In precedenza aveva lavorato dal 23/02/1953 al 09/12/1961 presso la Cemental di Correggio. È deceduto il 26/03/1988 per neoplasia polmonare (microcitoma). Dalla documentazione clinica risulta che fumava 20 sigarette al giorno fino al 1982.

LEVONI FAUSTO ha lavorato presso stabilimento di Rubiera dal 02/05/1961 al 23/06/1962. È deceduto il 11/10/1991 per carcinoma epidermoide polmonare sinistro. Lo stesso risulta avere lavorato come operaio presso una fornace di laterizi e nell'industria ceramica e risulta essere stato fumatore di 20 sigarette al giorno fino al 1981.

LODDI NICOLÒ ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 19/06/1961 al 31/03/1962. È deceduto il 06/05/1997 per neoplasia polmonare.

LORENZINI LEDA ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 05/05/1967 al 19/07/1969. È deceduta il 19/03/1992 per neoplasia polmonare.

MANZINI PIETRO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 25/08/1966 al 08/09/1966. È deceduto il 11/03/1991 per neoplasia polmonare del lobo superiore del polmone sinistro.

MARIANI GUERRINO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 01/11/1968 al 13/05/1969. In precedenza, aveva lavorato in miniera in Belgio. È deceduto il 06/01/1988 per arteriosclerosi cerebrale e eteroplasia polmonare.

MORANDI MARIO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 11/11/1970 al 31/12/1983 con mansioni di operaio. È deceduto il 08/05/2005 per neoplasia polmonare.



destra. Nelle cartelle cliniche non sono riportate notizie precise sull'abitudine al fumo. Viene solo riferito fin dal primo ricovero del 2001 che si trattava di un ex-fumatore di modesta entità.

MORELLINI VALTER ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 19/05/1969 al 31/01/1979. È deceduto il 29/10/1990 per neoplasia vegetante tracheobronchiale. Dalla cartella clinica risulta aver lavorato per 12 anni come minatore e per 2 anni in fonderia e risulta essere stato un fumatore di 15 sigarette al giorno sin dall'età di 14 anni.

MURAZZO ALCIDE ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 19/09/1969 al 03/05/1976 con mansioni di operaio. È deceduto il 27/12/2005 per carcinoma polmonare con metastasi ossee e cerebrali.

PRODI ENRICO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 11/01/1963 al 31/07/1967 e dal 17/10/1967 al 19/05/1980. In precedenza aveva lavorato dal 25/07/1962 al 06/08/1962 presso la Itamiant di Castelnovo di Sotto, società che produceva manufatti in cemento-amianto. È deceduto il 08/11/1997 per microcitoma polmonare.

SEGHI MARINO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 08/09/1970 al 14/10/1971 con mansioni di operaio. È deceduto il 16/02/2000 per neoplasia polmonare. Dalle cartelle cliniche acquisite risultava una accentuata abitudine tabagica (30 sigarette al giorno sin da ragazzo), una diagnosi di silicosi, broncopatia cronica e enfisema polmonare del 1980 e una cardiopatia ipertensiva in portatore di pace maker.

VALENTINI UMBERTO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 01/11/1963 al 31/12/1984. In precedenza era artigiano in proprio e svolgeva attività di fabbro. È deceduto il 02/07/1991 per adenocarcinoma polmonare. Dalla cartella clinica risulta che fumava 30 sigarette al giorno fino a 16 mesi prima del decesso.

VARINI ENEA ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 07/06/1961 al 30/06/1975. È deceduto il 18/06/1986 per carcinoma broncogeno destro in asbestosi. Risulta essere stato fumatore di 20 sigarette al giorno dall'età di 28 anni al 1976.

Altre persone offese hanno lavorato presso lo stabilimento di Rubiera, soprattutto durante la gestione ICAR s.p.a. ma taluni anche in parte durante quella riconducibile alla Eternit s.p.a., e risultano decedute a causa di mesotelioma.

Tutti i casi di tumore della pleura e del peritoneo hanno avuto una conferma istologica e immunoistochimica (ad eccezione della persona offesa CERVI ORIELLA).

Perché possa parlarsi di diagnosi certa devono normalmente essere state svolte l'indagine microscopica su materiale (istologico o citologico) incluso in paraffina, con quadro morfologico caratteristico, immunoistochimica con quadro immunofenotipico caratteristico e diagnostica per immagini (vd. relazione di consulenza tecnica dei dottori Donata Bellis, Pier Giacomo Setta, Massimiliano Bugiani e Pavilio Picci).

Il mesotelioma maligno è un processo neoplastico che origina dalle cellule mesoteliali che rivestono le cavità sierose particolarmente di pleura e peritoneo, correlato all'esposizione alle fibre aerodisperse dell'amianto. Dalla relazione del Consulente Tecnico Francesco Carnevale emerge che il mesotelioma può insorgere con assenza di esposizione ad asbesto per quote fino al 20-30% del totale dei casi, e soprattutto con concentrazioni di fibre di amianto misurate nel tessuto polmonare non superiori a quelle presenti nella popolazione generale.

Il mesotelioma è caratterizzato da un lungo periodo di latenza durante il quale l'asbesto presente nella pleura o nel peritoneo promuove un processo infiammatorio cronico che con il tempo può favorire l'insorgenza di un clone maligno. La patogenicità delle fibre d'amianto è modulata in modo determinante dalle loro caratteristiche fisico-chimiche.

Esiste ampio consenso nella comunità scientifica nazionale e internazionale nel ritenere che il mesotelioma maligno sia una patologia dipendente dalla dose cumulativa di amianto alla quale la persona è stata esposta. Tale modello dose-risposta non implica l'esistenza di soglie per durata, intensità o esposizione cumulativa né implica alcuna soglia oltre la quale ulteriori aumenti di questi fattori cesserebbero di aumentare l'incidenza di mesotelioma.

Tuttavia, il modello non assegna a ogni esposizione un uguale contributo al rischio. Il contributo fornito da ogni esposizione è in funzione del tipo di amianto, della intensità e della durata della esposizione.

Al crescere della dose cumulativa, aumenta in maniera proporzionale il numero di mesoteliomi, cioè insorgono casi che non sarebbero insorti, in presenza di una esposizione minore. Tutte le esposizioni sono alla base dell'aumento del rischio, con un peso che è proporzionalmente maggiore per le esposizioni più lontane nel tempo, ma presente e misurabile come effetto, pur se proporzionalmente minore, per le esposizioni più recenti.

L'incidenza del mesotelioma non risulta aumentare indefinitamente al trascorrere del tempo dall'inizio dell'esposizione ma un'esposizione che dura nel tempo aggiunge fibre a quelle già presenti nel polmone favorendo i passaggi che si sviluppano in un processo multistadio di cancerogenesi e una riduzione del livello di esposizione comporta una riduzione del rischio di mesotelioma (vd. in particolare relazione del dott. Bruno Murer e relazione del Consulente Tecnico Dott. Stefano Silvestri del 2010).

Inoltre, empiricamente risulta che siano eccezionali le segnalazioni in letteratura di casi con latenza inferiore a 10 anni e che siano rari, ancorché non eccezionali, casi con latenza compresa tra 10 e 20 anni. Dopo 20 anni di latenza l'incidenza di mesotelioma diviene sostanziale. La latenza convenzionale minima è stata indicata intorno ai 10 anni. Quando la latenza risulta minore di 10-15 anni, è probabile che l'esposizione più vicina sia una coincidenza. Pertanto, le esposizioni più recenti di 10 anni possono ragionevolmente essere escluse dal nesso causale (vd. relazione di consulenza tecnica dei dottori Donata Bellis, Pier Giacomo Setta, Massimiliano Bugiani e Pavilio Picci).

BARRASSO PRISCO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 20/06/1961 al 18/08/1961, mentre dal 21/08/1961 al 31/12/1984 ha lavorato presso la Cemental di Correggio, altra società che produceva manufatti in cemento-amianto. È deceduto il 20/05/2001 per mesotelioma pleurico.

BONAZZA LUCIANO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 16/04/1970 al 1987. È deceduto in data 20/10/2013 per mesotelioma pleurico.

CALLOTTI VASCO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 01/01/1983 al 31/12/1984. È deceduto il 26/03/1997 per mesotelioma pleurico. La diagnosi di mesotelioma maligno diffuso pleurico bilaterale e peritoneale è autoptica e il paziente risultava affetto anche da asbestosi polmonare. Dalla documentazione acquisita è ricostruibile una lunga storia lavorativa di esposizione ad asbesto, in particolare come addetto di acquedotti coperture e coibentazioni con amianto quando lavorava a Montevarchi e come addetto al



magazzino Eternit di Firenze.

CASALI BATTISTA ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 05/11/1962 al 12/03/1964 con mansioni di addetto al deposito e alla produzione lastre. Non risultano altre attività lavorative comportanti esposizione ad asbesto. È deceduto il 23/08/1993 per mesotelioma peritoneale.

CERVI ORIELLA ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 07/06/1961 al 30/09/1985 con mansioni di operaia. È deceduta il 18/05/2006 per mesotelioma pleurico. Secondo il Consulente Tecnico dott. Luberto, l'esito dell'esame istologico consente di affermare che la diagnosi, sebbene suggestiva di mesotelioma, non è di certezza. Non è stato infatti possibile eseguire una pleuroscopia per la presenza di una cotenna pleurica con strettissima aderenza alla parete toracica. La biopsia pleurica ha consentito il prelievo solo di tessuto necrotico e di un piccolo frammento di parenchima polmonare. Le indagini immunoistochimiche non hanno fornito risultati significativi. Il referto conclude che, pur nella sua estrema limitatezza, il reperto istologico è indicativo di neoplasia maligna ed è morfologicamente suggestivo per mesotelioma maligno diffuso (di tipo sarcomatoide nel materiale biopsiato). La lunga storia di esposizione ad amianto e il complesso del quadro clinico/radiologico/istologico, rendono estremamente plausibile la diagnosi e l'attribuzione della stessa alla pregressa esposizione ad asbesto.

CERVI PIERINO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 19/04/1966 al 23/10/1976 con mansioni di addetto alla produzione di lastre. Ha inoltre lavorato presso l'Acciaieria di Rubiera s.a.s. con stabilimento a Casalgrande, ove pure è ipotizzabile una esposizione ad amianto. È deceduto il 17/05/2000 per mesotelioma maligno sarcomatoso della pleura.

CORRADINI NELLO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 13/03/1961 al 26/08/1961. È deceduto il 24/08/2005 per mesotelioma pleurico sinistro.

COSTANTINI VIRGILIO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 26/08/1969 al 20/09/1969. In seguito, per circa 28 anni, ha lavorato come addetto alla preparazione e alla colata presso l'Acciaieria di Rubiera s.a.s. con stabilimento a Casalgrande, attività comportante utilizzo di lastre di amianto per la protezione dal calore e di cordoni in amianto (false billette) per le guarnizioni. È deceduto il 23/09/1999 per mesotelioma pleurico destro.

COTTAFAVA DORANDO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 06/04/1964 al 30/12/1985 con mansioni di operaio. È deceduto il 17/11/2007 per mesotelioma pleurico e peritoneale. La diagnosi è di certezza ed è stata incontrovertibilmente posta nel corso del procedimento penale n. 5769/2007 R.G.N.R. a carico di GIANNITRAPANI Luigi per il reato di cui all'art. 589 c.p. (conclusosi con sentenza di assoluzione: vd. verbale stenotipico dell'udienza 12/02/2018).

COTTAFAVA GIOVANNI ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 28/10/1970 al 02/07/1979 con mansioni di addetto al taglio delle lastre. È deceduto il 05/08/2002 per mesotelioma pleurico maligno.

GAMBARELLI ROMANO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 12/06/1961 al 24/11/1962 con mansioni di addetto all'impastatrice. È deceduto il 06/09/1999 per mesotelioma pleurico.

GIOVANARDI VALTER ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 1964 al 1977 come macchinista e successivamente presso la Copernit s.p.a. di Pegognaga sino al 2000. È



deceduto il 08/10/2007 per mesotelioma pleurico maligno.

GOZZI FRANCO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 01/09/1965 al 30/06/1975 con mansioni di operaio e intermedio, mentre dal 01/07/1975 al 31/12/1993 con mansioni di impiegato tecnico addetto al controllo della produzione di lastre. È deceduto il 11 /10/1994 per mesotelioma pleurico diffuso destro prevalentemente a cellule fusate, in paziente con asbestosi pleuropolmonare e placche pleuriche.

Vanno poi menzionati i casi di alcune persone offese che, pur non essendo stati dipendenti della ICAR/Nuova ICAR/Industrie Eternit s.p.a., hanno trascorso molto tempo all'interno dello stabilimento.

LAPI RINA dal 1971 al 1985, essendo coniugata con Foschi Emilio che svolgeva mansioni di custode, ha abitato all'interno dell'area ove era ubicato lo stabilimento. È deceduta il 09/11/1998 per mesotelioma pleurico destro.

DI FEBBO MARIO era dal 01/04/1976 dipendente della Transcoop s.c.ar.l., cooperativa di facchinaggio di Reggio Emilia. Da allora e fino al 1978 era addetto alle operazioni di scarico e carico manuale dei sacchi di amianto presso lo stabilimento di Rubiera. Successivamente, fino al 1984, è stato anche addetto al carico delle tramogge dopo aver tagliato i sacchi e al recupero dei fanghi di lavorazione dalle vasche di decantazione. È deceduto il 23/07/2005 per mesotelioma pleurico. La diagnosi è di certezza con documentazione istologica e immunoistochimica.

È segnalato, poi, il caso di PIRANI CESARE, ingegnere addetto al reparto commerciale dell'Eternit dal 1948 al 1982, addetto ai rapporti con le altre ditte e a visite presso gli stabilimenti di produzione e presso i clienti. Tra le sedi lavorative nella documentazione in atti sono indicate Napoli dal 1948 al 1952, Ancona dal 1952 al 1954 e Roma dal 1954 al 1982. Dalla documentazione acquisita, non risulta, invece, avere mai lavorato presso lo stabilimento di Rubiera. È deceduto il 06/06/2002 per mesotelioma pleurico maligno epiteliomorfo.

Alcune delle persone offese, pur non avendo mai lavorato presso lo stabilimento di Rubiera, risultano essere state a lungo residenti nel Comune di Rubiera, ancorché non tutte in prossimità dello stesso, e risultano essere decedute per mesotelioma.

BONINI GIAELE dal 1962 al 1974 risulta avere risieduto in via Emilia Ovest 91 e 67, nei pressi dello stabilimento di Rubiera. È deceduto in data 21/01/2014 per mesotelioma pleurico.

BERTANI GAETANO dal certificato storico di residenza risulta avere risieduto sino alla data del decesso (03/02/2001) in via Allende n. 17 a Rubiera (ma da alcuni anni era domiciliato a Campogalliano). È deceduto il 03/02/2002 per mesotelioma pleurico.

RINALDI FRANCO abitava dal 1963 a circa un chilometro dallo stabilimento di Rubiera. Da un referto specialistico del Servizio di Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro di Reggio Emilia del 1992 risulta come possibile esposizione lavorativa l'attività svolta dal 1957 al 1959 come addetto al montaggio di motori di macchine agricole e quella svolta dal 1968 come meccanico all'interno di una cartotecnica. È deceduto il 11/01/1993 per mesotelioma pleurico sinistro.

RINALDI LODOVICO risulta avere risieduto in abitazioni distanti dallo stabilimento della



ICAR/Eternit. È deceduto il 31/03/1999 per mesotelioma pleurico sinistro. Dall'intervista effettuata risulta che Rinaldi ha lavorato nell'edilizia dal 1955 al 1976 in Italia e in Francia in qualità di manovale muratore presso piccole ditte/società di cui non era in grado di ricordare il nome. Appare plausibile, secondo il Consulente Tecnico dott. Luberto, una eziologia professionale legata all'attività svolta in edilizia.

MORINI BRUNO risiedeva in via Marconi a Rubiera ed è risultato affetto da mesotelioma maligno epitelioide della pleura. Dalla informativa del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro depositata il 04/06/2020 risulta che lo stesso lavorava come muratore. Dall'intervista della figlia, emerge che è sempre stato lavoratore autonomo e che poneva in opera anche manufatti in cemento amianto. Peraltro, nella soffitta dell'abitazione di MORINI era presente un serbatoio d'acqua in eternit, rimosso circa nel 1985.

Sono stati evidenziati tra i dipendenti dello stabilimento di Rubiera anche decessi per patologie non neoplastiche dell'apparato respiratorio, che secondo le conclusioni del Consulente Tecnico dott. Ferdinando Luberto sono comunque legati causalmente all'esposizione ad asbesto.

CORRADINI ROMANO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 30/08/1965 al 03/06/1967, dal 01/10/1968 al 31/10/1971 e dal 01/02/1975 al 24/11/1976. È deceduto il 02/03/1992 per broncopneumopatia cronica.

RICCÒ FRANCO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 30/03/1973 al 31/12/1975 in qualità di addetto all'impasto. In precedenza aveva lavorato per 13 anni in due cave di ghiaia. È deceduto il 17/08/1986 per enfisema e bronchite cronica da asbestosi.

VECCHI DUENDO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 06/06/1961 al 30/09/1975 come addetto all'impasto. È deceduto il 18/03/1986 per miocardiopatia scleroipertensiva in pneumoconiosi. Dagli atti risulta che, a seguito di contenzioso tra la famiglia e l'I.N.A.I.L., veniva eseguita una autopsia sul cadavere riesumato tre mesi dopo il decesso con conclusione medico-legale di "malattia professionale (silicosi)".

ZAMBONINI ARTURO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 27/02/1963 al 26/10/1978. È deceduto il 09/02/1979 per asbestosi polmonare.

Vi sono, infine, persone offese che sono state dipendenti dello stabilimento di Rubiera per lunghissimo periodo e che sono decedute per malattie non neoplastiche che non riguardano l'apparato respiratorio.

CHIAROTTI GIACOBBE, dal libro matricola del 25/05/1963, risulta avere lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 01/09/1967 al 08/07/1976 (l'anno esatto del decennio non è tuttavia perfettamente visibile). È deceduto il 25/04/1990 per una cardiopatia

COTTAFAVA VITTORIO, dai libri matricola del 25/05/1963 e del 28/10/1980, risulta avere lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 26/01/1970. È deceduto il 18/04/1999 per arresto cardiaco a seguito di emorragia celebrale.

Va rilevato innanzitutto, con riguardo alle patologie che hanno determinato il decesso delle persone offese sopra elencate, che occorre innanzitutto distinguere tra quelle neoplastiche e non.

Con riguardo alle patologie non neoplastiche a carico dell'apparato respiratorio, in particolare

i Consulenti Tecnici dottori Ferruccio Perrelli e Pavilio Piccioni hanno evidenziato come sia stata individuata una precisa correlazione tra esposizione ad amianto e asbestosi e lesioni pleuriche benigne (tra le quali le placche pleuriche); in maniera più controversa, anche la broncopneumopatia cronica ostruttiva (vd. relazione del 2011).

Con riguardo alle patologie non neoplastiche non riguardanti l'apparato respiratorio (persone offese CHIAROTTI e COTTAFAVA VITTORIO), il Consulente Tecnico dott. Ferdinando Luberto ha escluso la riconducibilità del decesso all'esposizione all'amianto.

Con riguardo a quelle neoplastiche, va rilevato come le stesse siano patologie multifattoriali cosicché la sussistenza del nesso causale rispetto alla esposizione ad amianto può essere ravvisata solo a seguito di una puntuale verifica da effettuarsi in concreto e in relazione alle peculiarità della singola vicenda in ordine all'efficienza determinante dell'esposizione a specifici fattori di rischio nel contesto lavorativo nella produzione dell'evento fatale

Secondo le conclusioni del Consulente Tecnico Dott. Luberto, l'esposizione ad asbesto è stata definitivamente associata allo sviluppo (oltre che di fibrosi polmonare o asbestosi, fibrosi pleurica e placche pleuriche), di tumore del polmone e mesotelioma maligno della pleura e del peritoneo.

Per quanto riguarda il tumore del polmone, pur tenendo conto del possibile sinergismo del fumo di tabacco, il rischio sembra seguire un modello di tipo dose-risposta lineare senza soglia. Per quanto riguarda, invece, il mesotelioma maligno, l'asbesto è l'unico fattore di rischio ben definito e i dati disponibili suggeriscono un effetto legato alla durata dell'esposizione e al tipo di fibra.

Con riguardo al mesotelioma, secondo le conclusioni del Consulente Tecnico dott. Ferdinando Luberto, tutti i decessi dovuti a tale neoplasia sono da attribuire, in modo certo e causale alla esposizione ad asbesto.

Con riguardo al tumore al polmone, il Consulente Tecnico Dott. Luberto ha rilevato che l'esposizione all'amianto nello stabilimento di Rubiera può essere considerato una causa o una concausa dei decessi soltanto per le persone offese BARACCHI ELVISIO, BERRUTI ALBERTO, CASCANI LIDO, CASTAGNETTI AUGUSTO, GIANNARELLI PIETRO, MORANDI MARIO, MORELLINI VALTER, MURAZZO ALCIDE, PRODI ENRICO, SEGHI MARINO, VALENTINI UMBERTO e VARINI ENEA.

In relazione alle persone offese BALEANI ULDERICO, BALLANTI IGNAZIO, CASALI NINO, DE PALMA GIUSEPPE, FERRI NERINO, IOTTI DANILO, LEVONI FAUSTO, LODDI NICOLÒ, LORENZINI LEDA, MANZINI PIETRO e MARIANI GUERRINO, in considerazione della ridotta durata dell'attività lavorativa e del periodo di latenza, il Consulente Tecnico dott. Ferdinando Luberto ha concluso che la patologia sarebbe comunque incompatibile con una eziopatogenesi professionale legata alla esposizione ad asbesto presso la società ICAR s.p.a.

In generale, quanto alle persone offese dipendenti dello stabilimento (o che comunque in esso hanno lavorato come LAPI e DI FEBO), va rilevato che la maggior parte di esse ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera prima (anche di decenni) che lo stesso passasse dalla ICAR s.p.a. alla Eternit s.p.a. (ottobre 1980) e, dunque, prima che gli indagati rivestissero un ruolo all'interno di esso e, in definitiva, in un periodo nel quale non può ritenersi di individuare a carico degli stessi alcuna forma di responsabilità in relazione ai



decessi (si tratta delle persone offese BALEANI ULDERICO, BARACCHI ELVISIO, BARRASSO PRISCO, BERRUTI ALBERTO, CASALI BATTISTA, CASALI NINO, CASTAGNETTI AUGUSTO, CERVI PIERINO, CORRADINI ROMANO, COSTANTINI VIRGILIO, COTTAFAVA GIOVANNI, FERRI NERINO, GAMBARELLI ROMANO, GIANNARELLI PIETRO, GIOVANARDI VALTER, IOTTI DANILO, LEVONI FAUSTO, LODDI NICOLÒ, LORENZINI LEDA, MANZINI PIETRO, MARIANI GUERRINO, MORELLINI VALTER, MURAZZO ALCIDE, PRODI ENRICO, RICCÒ FRANCO, RINALDI LODOVICO, SEGHI MARINO, VARINI ENEA, VECCHI DUENDO, ZAMBONINI ARTURO, CORRADINI NELLO).

Peraltro, come detto, quanto alle persone offese BALEANI ULDERICO, CASALI NINO, FERRI NERINO, IOTTI DANILO, LEVONI FAUSTO, LODDI NICOLÒ, LORENZINI LEDA, MANZINI PIETRO e MARIANI GUERRINO, in considerazione della ridotta durata dell'attività lavorativa, il Consulente Tecnico dott. Ferdinando Luberto ha escluso che la patologia possa considerarsi comunque compatibile con una eziopatogenesi professionale legata alla esposizione ad asbesto presso la società ICAR s.p.a.

Con riguardo alla persona offesa PIRANI CESARE (ingegnere addetto al reparto commerciale dell'Eternit dal 1948 al 1982), come detto, lo stesso non risulta avere mai lavorato presso lo stabilimento di Rubiera.

La persona offesa DE PALMA GIUSEPPE, come detto, ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera soltanto per alcuni giorni del mese di settembre del 1984 ed è deceduto nel 1987 per carcinoma polmonare. Secondo il Consulente Tecnico dott. Luberto, in considerazione della ridotta durata dell'attività lavorativa presso la ditta (nemmeno di 1 mese), la patologia è incompatibile con una eziopatogenesi professionale legata alla esposizione ad asbesto presso tale stabilimento.

Anche la persona offesa BALLANTI IGNAZIO ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera dal 01/01/1983 al 1987 e, dunque, soltanto alcuni mesi nel corso dei quali GIANNITRAPANI era presidente del consiglio di amministrazione di Nuova ICAR s.p.a./Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a. (fino al 30/11/1983) e comunque la Eternit s.p.a. gestita di fatto da SCHMIDHEINY aveva una qualche forma di influenza sullo stabilimento (al 06/12/1984). Secondo il Consulente Tecnico dott. Luberto, nella relazione del 2005, a causa della ridotta durata dell'attività lavorativa e del breve periodo di latenza (15 anni), deve escludersi che l'amianto possa essere considerato una causa del decesso.

Alcune delle persone offese hanno invece lavorato presso tale stabilimento per un lunghissimo periodo di tempo (da un minimo di 13 anni a un massimo di circa 28 anni), compreso anche, in piccola parte, quello nel quale gli indagati SCHMIDHEINY e GIANNITRAPANI gestivano rispettivamente la Eternit s.p.a. e la Nuova ICAR s.p.a. (poi divenuta Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a.).

Si tratta delle persone offese CASCIANI LIDO (che ha lavorato dal 1970 al 1984), MORANDI MARIO (che ha lavorato dal 1970 al 1983), VALENTINI UMBERTO (che ha lavorato dal 1963 al 1984), BONAZZA LUCIANO (che ha lavorato dal 1970 al 1987), GOZZI FRANCO (che ha lavorato dal 1965 al 1993), CERVI ORIELLA (che ha lavorato dal 1961 al 1985) e COTTAFAVA DORANDO (che ha lavorato dal 1964 al 1985), questi ultimi quattro deceduti per mesotelioma pleurico.

Vi sono, inoltre, LAPI RINA che, pur non essendo stata dipendente, ha vissuto all'interno

dell'area in cui era ubicato lo stabilimento dal 1971 al 1985 quale coniuge del custode e DI FEBO MARIO, dipendente della Transcoop s.c.ar.l. che dall'aprile 1976 svolgeva operazioni di scarico e carico manuale dei sacchi di amianto presso lo stabilimento.

La persona offesa CALLOTTI VASCO, come detto, ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera appena due anni dal gennaio 1983 al dicembre 1984. Dalla documentazione acquisita (come evidenziato anche dal Consulente Tecnico Luberto) è ricostruibile una lunga storia lavorativa di esposizione ad asbesto, in particolare come addetto di acquedotti coperture e coibentazioni con amianto quando lavorava a Montevarchi e come addetto al magazzino Eternit di Firenze.

Con riguardo a tali persone offese, tuttavia, non può essere riconosciuta la responsabilità degli indagati in relazione ai decessi.

La condotta di esposizione all'amianto addebitale agli indagati, infatti, deve essere riferibile causalmente all'evento morte, questione la cui soluzione deve necessariamente confrontarsi con la effettiva posizione degli indagati, che, in relazione al periodo ultradecennale di attività lavorativa prestata dalle citate persone offese (o alla residenza delle persone offese nei pressi dello stabilimento), hanno gestito le società per periodi relativamente brevi.

Il problema riguarda l'accertamento del nesso di causalità tra una malattia lavorativa quale il mesotelioma o il carcinoma polmonare e la condotta del datore di lavoro (o in generale del responsabile dell'esposizione) quando la persona offesa abbia subito esposizioni alternative, riferibili a soggetti che negli anni precedenti hanno rivestito la posizione di datori di lavoro.

La giurisprudenza ha da tempo fatto propria la teoria, assolutamente dominante nella comunità scientifica, secondo cui ogni singola esposizione all'agente patogeno è causalmente rilevante rispetto all'insorgenza della malattia, in quanto a maggiori dosi di esposizione corrisponde un sempre maggior rischio di contrarre una patologia amianto-correlata. È assodato presso la comunità scientifica e più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che durata e intensità della esposizione siano determinanti della comparsa di mesoteliomi maligni, il persistere dell'esposizione non potendo essere considerato irrilevante.

Va, tuttavia, rilevato che le più recenti acquisizioni scientifiche hanno portato a ritenere che, una volta che vi sia stato l'innescò del processo carcinogenetico, eventuali esposizioni successive al completamento dell'induzione (momento nel quale il tumore è presente ma non ancora clinicamente diagnosticabile) e, quindi, successive allo sviluppo della neoplasia, sono irrilevanti. In altri termini, una volta innescatasi la malattia, il processo carcinogenetico è irreversibile e inarrestabile e conduce, dopo un periodo di latenza (in cui il tumore, ormai irrimediabilmente instauratosi, rimane clinicamente occulto), al manifestarsi della malattia, la quale, dal momento della manifestazione porta con sé, inevitabilmente, una prognosi infausta.

Gli studi epidemiologici più recenti hanno provato a indagare l'esistenza di ulteriori correlazioni tra entità dell'esposizione ad amianto e durata della latenza del mesotelioma e in particolare l'esistenza del fenomeno denominato "effetto acceleratore", cioè di un effetto aggravatore connesso alla protrazione dell'esposizione alla sostanza cancerogena dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico e dopo il termine del periodo di induzione.

Lo stato attuale del sapere scientifico non consente di ritenere dimostrata l'esistenza di una

legge scientifica sulla base della quale poter affermare che a maggiori durate di esposizioni corrisponda una minore latenza, né può ritenersi dimostrata con certezza l'esistenza stessa del cosiddetto "effetto acceleratore" (sul punto si è ampiamente diffusa Cass Pen, Sez. IV, 15/05/2018 n. 46392).

Non vi è dunque una legge scientifica accreditata che consenta di affermare l'esistenza di un tale effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione e dimostri che la durata (o la continuità) dell'esposizione, dopo l'induzione della malattia, riduce la latenza anticipando il decesso.

Anche il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero, nel procedimento penale n. 5769/2007 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Reggio Emilia ha confermato che dopo la induzione, cioè dopo l'insorgenza biologica del tumore, cioè la generazione di una cellula o di cellule compiutamente trasformate in senso maligno, eventuali esposizioni successive al completamento dell'induzione e quindi successive allo sviluppo della neoplasia, sono irrilevanti (vd. pag. 35 della relazione di consulenza tecnica depositata il 02/02/2018 dal dott. Bruno Murer).

Non è possibile porre sullo stesso piano causale tutte le condotte dei responsabili che si sono succedute durante la vita lavorativa delle persone offese.

Proprio in ragione della impossibilità, alla luce degli attuali approdi scientifici, di conoscere il decorso delle malattie amianto correlate e, quindi, di risalire al momento di innesco della neoplasia, momento a partire dal quale le esposizioni successive non assumono più rilevanza eziologica e la riduzione delle esposizioni non sarebbe in grado di arrestare il processo patologico innescato, non è allora possibile accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, se le esposizioni subite dalle persone offese nel periodo in cui gli indagati rivestivano il ruolo di responsabili della gestione dello stabilimento (dal 1980 al 1983-84) siano o meno causalmente correlate all'insorgenza della malattia neoplastica (mesotelioma o carcinoma) che ne ha causato il decesso.

Certamente l'esposizione all'amianto è stata massiccia nello stabilimento di Rubiera per tutti gli anni '60 e '70, quando i datori di lavoro (tutti ormai deceduti) erano Beltrami Enzo dal 1960 al 1962, Revello Michele dal 1962 al 1966, Marchetti Franco dal 1966 al 1974, Re Leone dal 1974 al 1977 e Fantuzzi Arnaldo dal 1977 al 1980.

Nell'impossibilità di stabilire quale delle condotte sia stata causalmente determinante nella genesi e nello sviluppo, sino ad induzione completata della malattia, non è possibile pervenire ad un giudizio di responsabilità.

A diversa soluzione non potrebbe giungersi all'esito dell'istruttoria dibattimentale poiché ogni tentativo di risalire al momento dell'innescò sulla base di astratte ricostruzioni fondate sulla media dei periodi di latenza sarebbe destinato a fallire in quanto allo stato delle attuali conoscenze privo di qualsiasi fondamento scientifico (vd. Cass. Pen., Sez. IV, 03/11/2016 n. 12175/2017).

Per ragioni analoghe a quelle sopra esposte, è stata pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti di GIANNITRAPANI Luigi nel procedimento penale n. 5769/2017 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Reggio Emilia, in relazione al decesso di COTTAFAVA DORANDO (ragione per cui, peraltro, in ogni caso, lo stesso non potrebbe essere nuovamente giudicato per lo stesso fatto a fronte del divieto di cui all'art. 649 c.p.p.).



Con riguardo alle persone offese residenti nel Comune di Rubiera e decedute per mesotelioma, infine, va rilevato che, oltre a quanto si detto circa il lungo periodo di verosimile esposizione all'amianto, rispetto alla maggior parte del quale gli indagati non risultano avere rivestito alcun ruolo presso lo stabilimento di Rubiera, dalla relazione del Consulente Tecnico dott. Luberto emerge che non sono state effettuate in ambito locale indagini epidemiologiche analitiche che mettessero in correlazione l'insorgenza di tumori delle sierose nella popolazione residente nel comune e l'esposizione ambientale ad amianto.

Gli studi dell'Istituto Superiore di Sanità del 2000 e del 2002 sulla distribuzione geografica dei decessi per tumore maligno della pleura nei comuni italiani non includono il comune di Rubiera tra quelli in cui la mortalità osservata superava significativamente quella attesa.

In sintesi, il Consulente Tecnico ha concluso che la documentazione disponibile non mette in rilievo un eccesso di tumori della pleura nei residenti nel comune di Rubiera.

Anche i Consulenti Tecnici dottori Donata Bellis, Pier Giacomo Setta, Massimiliano Bugiani e Pavilio Picci hanno sottolineato come la grande maggioranza delle patologie indotte da amianto nel mondo industrializzato è causata da esposizioni professionali alle fibre, piuttosto che da esposizioni non occupazionali.

Esistono due principali modalità di esposizione non occupazionale o ambientale, quella domestica (o casalinga) e quella residenziale (o di vicinanza). La più comune fonte di esposizione domestica sono l'installazione, il deterioramento, la rimozione o la riparazione di manufatti contenenti amianto. Una fonte aggiuntiva di esposizione domestica (paraoccupazionale), che coinvolge i familiari di lavoratori dell'amianto, è la polvere di amianto veicolata in casa dai posti di lavoro sugli indumenti.

L'esposizione residenziale, che risulta dall'inquinamento atmosferico ambientale, è soprattutto dovuta all'estrazione mineraria o all'attività manifatturiera dell'amianto in prossimità del luogo di residenza. Può anche risultare dalla dismissione di fibre da edifici o altre sorgenti, come i rivestimenti dei freni degli automezzi. Infine una sorgente naturale è l'erosione delle rocce contenenti amianto o minerali asbestiformi.

La valutazione dell'esposizione ambientale all'amianto è difficile perché i livelli sono generalmente bassi e la durata e la frequenza dell'esposizione e il tipo di fibra sono raramente noti con precisione.

L'esposizione non occupazionale all'amianto può spiegare circa il 20-30% dei mesoteliomi che si registrano nei paesi industrializzati. Sebbene l'esposizione non occupazionale sia generalmente di entità molto inferiore rispetto a quella lavorativa, i livelli di fibre possono non essere trascurabili e potrebbero bastare per causare la neoplasia. Tuttavia, l'entità di questo effetto non appare essere nota con precisione (vd. relazione di consulenza tecnica Bellis, Setta, Bugiani e Picci).

Da ultimo, un cenno a parte deve farsi alla persona offesa SABATTINI PRIMO, che non risulta avere lavorato presso lo stabilimento di Rubiera né avere risieduto nel Comune ma ha lavorato dal 29/03/1960 al 25/03/1961 presso la Cemental di Correggio. È deceduto il 24/02/1993 presso la propria abitazione per mesotelioma pleurico.



Il Consulente Tecnico Ferdinando Luberto ipotizza dunque un'esposizione professionale presso la Cemental s.a.s., con riguardo alla quale società, tuttavia, deve evidenziarsi come, all'epoca, il datore di lavoro fosse Ponti Sergio, deceduto nel 1971.

Tutto quanto sopra considerato, letti gli artt. 408 ss. e 125 disp.att.c.p.p.,

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Nulla osta al rilascio di copia ai soggetti interessati ex art. 116 c.p.p.

Reggio Emilia, 13 ottobre 2020


IL PUBBLICO MINISTERO
GIULIA STIGNANI

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO
20 OTT. 2020 